



# Consiglio Nazionale Forense

Presso Ministero della Giustizia

## COMUNICATO STAMPA

### **Milleproroghe: sulla mediazione un'occasione persa**

Il Cnf commenta la proroga parziale dell'entrata in vigore della mediazione approvata oggi in Senato nel decreto Milleproroghe

Roma 16/2/2011. Il Consiglio nazionale forense ritiene la scelta di prorogare per un anno l'entrata in vigore della mediazione per le sole materie del condominio e della responsabilità da circolazione dei veicoli, approvata oggi nel decreto Milleproroghe dal Senato, un'occasione mancata.

Il presidente Guido Alpa ribadisce come il Cnf non sia mai stato contrario all'istituto della mediazione e proprio per questo motivo ha sempre richiamato l'attenzione sulla necessità di alcune modifiche della normativa attuale, senza le quali il sistema rischia di implodere, tra la quali quelle volte all'eliminazione dell'obbligatorietà e alla previsione della difesa tecnica.

Alle ragioni normative si aggiungono le difficoltà operative più volte denunciate dagli Ordini forensi locali, rappresentate peraltro allo stesso ministro della giustizia.

Il Cnf chiede al governo di ripensarci e nei passaggi alla Camera di disporre il rinvio di un anno per tutte le materie.

In ogni caso, il Consiglio si adopererà per fornire agli Ordini tutti i supporti utili per far fronte a questa emergenza.

Naturalmente, ci si aspetta che anche il governo faccia la sua parte, garantendo fra l'altro la messa a disposizione presso i tribunali dei locali destinati alla mediazione.

## COMUNICATO STAMPA

**Mediazione, Alpa (Cnf) scrive ad Alfano per chiedere il rinvio dell'entrata in vigore del decreto 28/2010**

Roma 11/02/2011. Il Presidente del Cnf, Guido Alpa, ha inviato giovedì al Ministero della giustizia una lettera avente ad oggetto la richiesta del rinvio dell'entrata in vigore della mediazione e conciliazione. Preso atto che non sono disponibili le aule presso i Tribunali, non sono reclutabili i conciliatori nel numero e con la professionalità richiesta, e a causa delle difficoltà sollevate dalle compagnie di assicurazione non si è potuto ancora assicurare i rischi della nuova attività, il Cnf chiede al Governo di condividere gli emendamenti presentati da esponenti della maggioranza e della minoranza in cui si prevede di rinviare di un anno l'operatività del sistema. Il Cnf apprezza l'idea di ridurre l'impatto della mediazione obbligatoria per i due settori nei quali si registra il maggior contenzioso (condominio e circolazione stradale) e tuttavia, di fronte a questa oggettiva situazione di difficoltà, alla quale non si è ancora potuto porre rimedio, esclude che allo stato l'idea sia praticabile, in quanto i problemi sopra segnalati, permarranno comunque per i settori in cui la mediazione fosse attivata.

## COMUNICATO STAMPA

### **Mediazione, Cnf: bene il lavoro al Senato**

Presentati a palazzo Madama due proposte di legge per la modifica e il rinvio dell'entrata in vigore del dlgs n. 28/2010

**Roma 3/2/2011.** In parlamento si sta profilando una condivisione bipartisan al rinvio dell'entrata in vigore della obbligatorietà della mediazione e alla modifica delle norme sulla obbligatorietà. Non solo la commissione giustizia ha dato parere favorevole agli emendamenti in questo senso presentati al decreto mille proroghe, ma la stessa sta esaminando in questi giorni due proposte di legge avanzate sia da esponenti del Pdl (AS 2329 Benedetti Valentini) che da esponenti del Pd (AS 2534 Della Monica e altri). Il Cnf constata che tale orientamento emerso in sede parlamentare viene incontro alla posizione più volte ribadita nei propri documenti, volta a sottolineare le perplessità inerenti alla configurazione attuale del sistema in ordine alla obbligatorietà, alla mancata previsione della difesa tecnica, agli insufficienti titoli richiesti per la figura del mediatore.

## COMUNICATO STAMPA

### **Mediazione, il presidente Alpa al ministro Alfano: "Ragioni oggettive ostano all'entrata in vigore a marzo".**

Oggi il ministro della giustizia ha ricevuto in un incontro informale il presidente del Cnf e una delegazione dei presidenti degli Ordini maggiori e delle Unioni regionali

**Roma 13/1/2011.** Il ministro della giustizia Angelino Alfano ha ricevuto oggi in un incontro informale il presidente e alcuni consiglieri del Consiglio nazionale forense, i presidenti degli Ordini forensi maggiori e delle Unioni regionali, che aveva convocato in via d'urgenza in relazione alle preoccupazioni relative alla imminente entrata in vigore del decreto delegato sulla mediazione (dlgs n. 28/2010). In particolare, i rappresentanti dell'avvocatura hanno manifestato il timore riguardo il prorompente impatto che il nuovo istituto potrebbe provocare nelle sedi maggiori. Il presidente del Cnf Guido Alpa ha illustrato le problematiche attuali ostative all'entrata in vigore del nuovo sistema, derivanti da situazione oggettive quali: la indisponibilità delle aule presso i tribunali, dove dovrebbero collocarsi gli organismi di conciliazione organizzati dagli Ordini forensi

secondo le prescrizioni della legge; la carenza di personale e risorse; l'esiguo numero a tutt'oggi di conciliatori; la difficoltà già riscontrata dagli organismi di conciliazione a dotarsi di copertura assicurativa tanto che qualche grande ordini ha dovuto contattare i lloyds di Londra; la ristrettezza dei tempi per organizzare un servizio efficace e utile a tenere testa alla mole di procedimenti attesa. "Ringraziamo il ministro per l'attenzione con cui ha ascoltato queste problematiche. Alfano ci ha detto che prenderà in esame queste cause oggettive e nei prossimi giorni ci farà conoscere le sue determinazioni", ha riferito Alpa al termine dell'incontro aggiungendo che il ministro si è reso disponibile a confrontarsi anche sui progetti in fase di elaborazione sullo smaltimento dell'arretrato.

## COMUNICATO STAMPA

### **Mediazione: dal Cnf un modello di regolamento per gli organismi istituiti presso i Consigli dell'Ordine**

Difesa tecnica quando prevista per legge e proposte di mediazione solo dal mediatore del procedimento e in caso di richiesta congiunta delle parti

**Roma 21/12/2010.** Un modello di regolamento per gli organismi di mediazione costituiti dai Consigli dell'ordine forensi. Con le previsioni della necessaria difesa tecnica almeno nei casi in cui è richiesta in giudizio; della formulazione della proposta solo dal mediatore del procedimento (e non da uno terzo) e solo in caso di richiesta congiunta della parti (tranne che nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e da circolazione di veicoli); e con la disciplina delle cause di incompatibilità e dei doveri di imparzialità mutuata dal Codice deontologico forense.

Ad articolare uno schema di regolamento unitario per gli organismi di conciliazione forensi è il Consiglio nazionale forense, che nella seduta amministrativa di oggi ha adottato un testo che è stato inviato a tutti gli Ordini con la circolare n. 34-C/2010.

Lo schema di regolamento si propone di fornire ai Coa un supporto normativo per la organizzazione degli organismi di conciliazione, nella convinzione che "l'uniformità di regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca una garanzia per il cittadino" e anche per rispondere all'esigenza degli stessi Consigli dell'Ordine di "ricevere assistenza nella fase di costituzione degli organismi"

La predisposizione di questo regolamento, sollecitato anche dalle numerose richieste dei Coa, si inserisce in un'attività di collaborazione istituzionale al funzionamento delle nuove norme, garantita dal Cnf pur nelle perplessità avanzate al ministero della giustizia circa alcune scelte di fondo della normativa principale e secondaria; scelte criticate dall'avvocatura quali l'obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità del successivo processo; i criteri di qualificazione dei mediatori, ritenuti troppo blandi.

Le scelte di fondo. La relazione al regolamento spiega che:

- 1) Si è limitata la prestazione del servizio di mediazione alle sole parti che intendono giovare dell'assistenza di un difensore nelle ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in giudizio (pe).
- 2) Si è scelto di subordinare la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e comunque a un valutazione discrezionale del mediatore, che può procedervi quando ritiene di avere elementi sufficienti. Unica eccezione, i casi di liti in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e di responsabilità medica, attesa la maggior difficoltà di individuare soluzioni fondate sulla soddisfazione degli interesse delle parti: in questi casi il mediatore potrà formulare la proposta anche in presenza della domanda di una sola parte.

- 3) Non è stata inserita la possibilità, prevista dal decreto ministeriale dm 180/2010, di affidare a un mediatore terzo la formulazione della proposta perché verrebbe a mancare il profilo di “amichevole compositore”

**Il regolamento.** L'articolato disciplina alcuni aspetti salienti del procedimento di mediazione. La **domanda**, per esempio, ed il suo contenuto. L'organizzazione dell'ufficio di **Segreteria** dell'Organismo di conciliazione che diventa un ganglio strategico con la competenza di tenere il registro, anche informatico, dei procedimenti di mediazione e di informare le parti sia dei benefici fiscali sia delle conseguenze processuali negative conseguenti alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Quanto al **mediatore**, il regolamento esclude che egli svolga attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificarne la conformità a norme imperative e ordine pubblico. Il mediatore deve comunicare alla segreteria l'accettazione dell'incarico e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Il regolamento, per non aggravare inutilmente, **esclude** la nomina di un esperto iscritto all'albo dei **consulenti/periti presso il tribunale**, a meno che non sia possibile nominare mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario.

Dopo aver disciplinato le cause di incompatibilità e dettato le regole di imparzialità, il regolamento disciplina l'aspetto della **riservatezza** del procedimento: tutto quanto dichiarato nel corso della procedura non può essere verbalizzato e le dichiarazioni/informazioni rese non possono essere usate nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso del titolare.

Quanto al **procedimento** di mediazione, esso è improntato alla massima informalità. La **proposta** del mediatore è formulata solo se le parti ne fanno richiesta congiunta e, in questo caso, il mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze possibili nel successivo giudizio. Le parti possono entro 7 giorni dalla ricezione accettare o rifiutare la proposta, comunicandolo in qualunque forma idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione. Solo nelle controversie in materia di responsabilità medica o da circolazione di veicoli il mediatore può fare la proposta anche in assenza di volontà congiunta per “l'esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante”.

**Designazione del mediatore.** Il meccanismo di designazione è basato su una “rotazione qualificata”. Il meccanismo di rotazione viene temperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto.

## COMUNICATO STAMPA

### **Decreto mediazione, dal Cnf un parere tecnico per migliorare la normativa**

Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all'ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.

**Roma 6/10/2010.** Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa. La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all'ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.

Il documento del Cnf segnala, da una parte, l'impatto che sull'avvocatura ha avuto l'entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall'altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.

Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell'Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.

**La figura dei mediatori.** Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.

Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all'autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.

**Il regolamento di procedura.** Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla libertà delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l'assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di un terzo finisce con il vanificare l'opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.

**Indennità e tariffe.** Da una parte, evidenzia il documento del Cnf, occorrerebbe estendere la disciplina del patrocinio a spese dello stato per la parte che intende giovare della difesa tecnica così come quella di prevedere tariffe minime obbligatorie per la copertura delle spese di funzionamento degli Organismi; in più, fa presente il parere, nulla dice il dm sul riconoscimento del credito di imposta commisurata all'indennità corrisposta ai mediatori, che potrebbe costituire un volano per il funzionamento dell'istituto. Quanto alle indennità, il Cnf evidenzia che lo schema di regolamento “mal interpreta” le previsioni legislative, introducendo rigidità che la normativa primaria non contempla e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione, ben potendo l'Organismo, fermi i limiti di legge, disciplinare il regime delle indennità secondo modalità più convenienti per le parti.

## COMUNICATO STAMPA

**Mediazione: la disciplina attuale rischia di far implodere il sistema.  
Occorrono correttivi legislativi ma anche i regolamenti degli organismi  
saranno utili.**

Inviata agli Ordini forensi una circolare firmata dal presidente Guido Alpa sull'attuazione del decreto delegato 28/2010

**Roma 22/6/2010.** “ L'avvocatura non è contraria al sistema della conciliazione pre-contenziosa, prevista dalla direttiva comunitaria, ma è contraria ad un sistema che così come congegnato, non è in grado di funzionare e, se messo in atto senza i correttivi suggeriti, avrà un impatto negativo sull'accesso alla giustizia e sulla difesa dei diritti”.

Così scrive il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, in una circolare ( n. 18-C/2010) indirizzata ai presidenti dei Consigli degli Ordini, all'Oua e alle associazioni forensi e inviata per conoscenza al ministro della giustizia Angelino Alfano, ai presidenti di Camera e Senato e ai presidenti delle commissioni giustizia dei due rami del Parlamento, per fare il punto sulla attuazione del discusso decreto delegato 28/2010 che ha disciplinato la introduzione del mediazione, prevedendola come obbligatoria per alcune materie e stabilendo che, presso ogni tribunale, il Consiglio dell'Ordine può costituire un organismo di conciliazione.

Le perplessità da sempre avanzate dal Cnf al ministero della giustizia, pur nell'ottica di una collaborazione istituzionale, e che hanno riguardato sia il profilo legislativo che quello organizzativo (legato agli oneri non solo finanziari che gravano sui Coa), sono tutt'ora sul tappeto e il timore espresso da Alpa è che esse possano far implodere il sistema, facendo ricadere sull'avvocatura il suo mancato funzionamento e permettendo agli altri Ordini professionali "di occupare tutti gli spazi possibili", provocando "un danno incalcolabile e irrimediabile agli avvocati e all'immagine stessa dell'avvocatura".

Sotto il primo aspetto, nella circolare Alpa suggerisce di raccogliere le firme di parlamentari disponibili a presentare un progetto di legge correttivo "che tenga conto delle osservazioni del Cnf, degli Ordini e delle associazioni". I punti di intervento sono elencati di seguito:

1. Abolizione della obbligatorietà della mediazione, atteso che la direttiva non la impone.
2. Rinvio della attuazione dell'intero sistema, per consentire agli Ordini di predisporre gli organismi e per formare i mediatori;
3. Verifica dei settori considerati e graduale applicazione del sistema.
4. Verifica annuale degli effetti del sistema.
5. Previsioni di sostegno finanziario agli organismi e alle parti che si avvalgono del gratuito patrocinio;
6. Ope legis per l'iscrizione nel registro degli enti formatori;
7. Riduzione alla sanzione disciplinare delle sanzioni previste per omessa informazione del cliente;
8. Soppressione dei rimedi di invalidazione (annullabilità, ndr) del contratto di mandato per omessa informazione del cliente.

In secondo luogo, nella circolare Alpa richiama l'attenzione dei presidenti dei Consigli dell'Ordine sulle scelte che possono essere fatte, a legislazione vigente, nel regolamento di mediazione che ogni organismo dovrà redigere. Scelte che possono contribuire ad alleviare gli oneri su di essi e testare l'applicazione della legge.

La circolare ricorda infatti che il regolamento potrà disporre:

1. La scelta delle materie per le quali la conciliazione è obbligatoria; e quindi stabilire per quali materie l'organismo offrirà il servizio e per quali, invece, non sarà disponibile;
2. I tempi nei quali graduare – fatta questa scelta – l'attivazione della conciliazione nelle materie prescelte;
3. La facoltà, o meno, del mediatore di effettuare la proposta; in altri termini, l'Ordine, e quindi l'organismo, possono scegliere se consentire al mediatore di fare la proposta alle parti oppure escludere che il mediatore, preso atto del fallimento della conciliazione, faccia qualsiasi proposta;
4. La facoltà o meno dell'organismo di avvalersi di altri organismi, anche per singoli casi da sottoporre al mediatore;
5. La facoltà o meno dell'organismo di avvalersi soltanto di conciliatori/mediatori che siano iscritti all'albo professionale forense; il CNF ha allo studio la predisposizione di un programma informatico per la gestione degli adempimenti da parte delle segreterie degli Organismi di conciliazione forensi;

6. La facoltà o meno dell' organismo di effettuare conciliazioni gratuitamente a favore di parti che, per l'attività contenziosa, avrebbero diritto al gratuito patrocinio;
7. Non è certo se il regolamento possa anche disporre che le parti siano assistite dai difensori; depono a favore di questa soluzione il fatto che il testo del decreto delegato non reca più l'espressione "senza ministero di difensore".

Alpa ricorda anche che, in attesa dell' approvazione del decreto attuativo, gli Ordini potrebbero iscriversi al registro degli organismi di conciliazione societaria nel più breve tempo possibile; e che è in corso di verifica la possibilità per il Consiglio nazionale forense, per la Scuola superiore dell' Avvocatura, per le Scuole forensi, di essere iscritti d'ufficio agli organismi di formazione. Quanto agli avvocati, il presidente del Cnf fa presente che è in corso di verifica con il ministero della giustizia, la possibilità di inserire nel decreto l'iscrizione ope legis al registro dei conciliatori degli avvocati iscritti da almeno 15 anni all' albo forense e la possibilità di scorporare le ore dei corsi di formazione dedicate agli aspetti normativi, che potrebbero essere gratuitamente acquisite sotto forma di crediti erogati dagli Ordini e dal CNF anche a gruppi di numero indeterminato.

Agli Ordini è stato anche inviato un dossier, predisposto dal gruppo di lavoro sulla conciliazione coordinato dal consigliere Fabio Florio, che raccoglie tutte le iniziative assunte dal Cnf presso il ministero e le proposte e le critiche elaborate dagli Ordini e dalla associazioni.

## COMUNICATO STAMPA

### **Conciliazione: occorre allungare i tempi di attuazione del decreto n.28/2010**

Una nota del Consiglio nazionale forense chiarisce la posizione dell'Avvocatura sulla riforma che ha introdotto la mediazione tra luci e ombre. In arrivo un regolamento sul procedimento di conciliazione presso gli Ordini forensi

**Roma 24/5/2010.** La media-conciliazione ha segnalato problemi che da tempo il Consiglio nazionale forense aveva comunicato alle istituzioni: il ministro della giustizia Angelino Alfano già conosce le critiche, le osservazioni e i suggerimenti migliorativi che il Cnf, per tutta l'Avvocatura italiana, gli ha trasmesso sulla disciplina della mediazione e conciliazione. Da mesi la Commissione istituita dal Consiglio con l'apporto degli Ordini e delle Associazioni, ha lavorato sul testo proposto dall' ufficio legislativo del ministero della Giustizia. Le proposte del Cnf tengono conto della direttiva comunitaria e delle realtà locali, che sono assai diverse tra loro, in alcune già effettuandosi la conciliazione con successo, in altre invece paventandosi la conciliazione per il gravoso carico di lavoro che comporterebbe e per la scarsità delle risorse per metterla in atto. Di ciascuna realtà si terrà conto, compreso di quelle in cui la conciliazione dovrà avvenire con il patrocinio gratuito.

Il Cnf ha già segnalato al Ministero che la obbligatorietà della conciliazione è stata una scelta politica esclusiva del legislatore italiano che si pone in contrasto con la Costituzione; che l'annullabilità del mandato incide sul rapporto avvocato-cliente facendo ricadere sul cliente l'errore omissivo dell'avvocato e quindi pregiudica gli interessi del cliente; che il rimedio dell'annullabilità è distonico rispetto all'orientamento della Corte di Cassazione, che in questi casi prevede il rimedio del risarcimento del danno; per l'omissione è sufficiente la sanzione disciplinare.

La presenza dell'avvocato è nei fatti, perché nessun cliente, che non versi in gravi necessità economiche, si avventurerebbe da solo nella conciliazione, che comporta rinuncia a diritti e alla

modificazione della situazione giuridica esistente, senza essere in grado di comprendere le scelte migliori da farsi; comunque è grazie al Cnf che l'espressione "senza ministero di difensore" presente nella prima versione del testo della legge, è stata soppressa.

La proposta del conciliatore deve essere fatta su richiesta delle parti, a meno che gli organismi di conciliazione nei loro regolamenti stabiliscano diversamente. Il Cnf sta elaborando un modello di regolamento di conciliazione che escluda la proposta del conciliatore.

Attraverso gli Ordini e la rete delle Scuole forensi il Cnf ha già predisposto un progetto di formazione dei conciliatori, e sta verificando con il Ministero la possibilità di ripartire i corsi negli aspetti giuridici, tenuti dagli Ordini e in quelli pratici, concordati con gli esperti, in modo che sugli aspiranti conciliatori non ricada il costo della acquisizione del titolo.

Il percorso del testo non è ultimato, e tutto il programma di mediazione e conciliazione deve essere considerato in via sperimentale. Il Cnf ha proposto di avviare il sistema gradualmente, da un lato, per verificare, settore per settore se vi siano effetti positivi, dall'altro per avere il tempo di predisporre gli organismi forensi e per formare i conciliatori. Di qui la necessità di allungare i tempi di attuazione in modo che il sistema non imploda nel momento stesso in cui è messo in funzione. Gli avvocati potranno così avere nuove occasioni di lavoro, e gli organismi forensi potranno assicurare la migliore qualità conciliativa, potendo sopportare la concorrenza delle altre categorie professionali che dicono di essere già pronte a dare attuazione ai decreti. Senza la competenza nelle materie giuridiche la conciliazione non può dare buoni frutti.

Per questo l'Avvocatura si deve appropriare del sistema; solo l'Avvocatura può evitare che il sistema imploda, solo l'Avvocatura, che ha la funzione costituzionale di tutelare i diritti, può evitare che il sistema, concepito per agevolare l'accesso alla giustizia, si trasformi in un rimedio fittizio che allungherebbe i tempi della giustizia e aggraverebbe ulteriormente il contenzioso pendente.

## COMUNICATO STAMPA

### Conciliazione: le modifiche dell'avvocatura al decreto delegato del governo

Niente nullità del contratto ma illecito disciplinare per il legale che non avvisa l'assistito sulla possibilità di conciliare, proposta di conciliazione del mediatore solo se entrambi le parti sono d'accordo e regime ordinario sulle spese processuali

Roma 2/11/2009. Alcuni aspetti da condividere, alcune disposizioni da ripensare e altre ancora da modificare radicalmente. Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi alle commissioni parlamentari competenti un documento che contiene le osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione (legge 69/2009), approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri su proposta del ministero della giustizia. **La lettera del presidente Alpa.** Le osservazioni, messe a punto dalla commissione per lo studio della riforma del processo civile e approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre, si pongono come un contributo per migliorare un testo che comunque il Cnf ha accolto con favore visto che, ha ricordato il presidente Guido Alpa nella lettera di accompagnamento, da vari anni promuove la cultura delle ADR. Non solo. Alpa ha ricordato le modalità attraverso cui si è articolato nel tempo l'impegno del Cnf nella materia: promuovendo l'affidamento agli Ordini forensi delle attività di mediazione e conciliazione, "nella considerazione che l'Avvocatura sia la categoria professionale più appropriata per lo svolgimento di queste funzioni, per competenza, esperienza, autorevolezza"; organizzando una rete di coordinamento degli Organismi di conciliazione forense per far sì che le problematiche emerse negli anni passati e quelle che emergeranno dall'applicazione della futura normativa vengano risolte in quadro unitario.



E ancora. Per favorire l'applicazione delle nuove norme, Alpa ha annunciato che il Cnf sta predisponendo un modello di regolamento per i profili procedurali e quelli deontologici relativi alle attività di mediazione e conciliazione; e che infine è impegnato ad approfondire i temi connessi all'organizzazione di tali attività (gestione delle pratiche, operazioni di segreteria e così via), nonché nella promozione e nella realizzazione, per il tramite della Scuola Superiore dell'Avvocatura, degli idonei programmi formativi dei conciliatori.

**Le osservazioni al testo.** Le osservazioni sono state approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre e si articolano su tre piani. Innanzitutto, vi sono quelle che suggeriscono “modifiche radicali” al testo. In questa direzione vanno quelle che evidenziano la necessità di escludere la nullità del contratto tra legale e assistito come sanzione dell'omessa avvertenza da parte del primo della possibilità di conciliare. “L'utilizzo della categoria della nullità”, si legge nel documento, “non è in linea con la figura di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione”. Piuttosto, suggerisce il Cnf si potrebbe profilare a carico del legale un illecito disciplinare e comunque prevedere che l'obbligo di informazione scatti prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito.

Dubbi sulla efficacia sono manifestati anche in ordine all'articolo 11 che prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione in assenza di accordo tra le parti, alla quale ricondurre gli effetti sulle spese processuali: “tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa”. La proposta alternativa è quella di ancorare rigorosamente la proposta di conciliazione da parte del mediatore “a una richiesta concorde delle parti”.

Non convincono gli avvocati altre due previsioni del dlgs: la norma (articolo 4 comma tre) che prevede che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento giudiziale in qualsiasi momento, “provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva”; e quella che (comma 7) prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri, “già procedimenti privati, per loro natura celeri e dotati di attitudine alla conciliazione”.

Tra le norme da ripensare quella sulle spese processuali (articolo 3) e quella sulle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria (articolo 5). In ordine alla prima, il Cnf preferirebbe richiamare semplicemente la disciplina ordinaria sulle spese processuali (articolo 91 cpc) come modificata in via generale dalla legge 69/2009: e cioè condanna alle spese per la parte che ha rifiutato senza giusti motivi la proposta di conciliazione. Quanto alla seconda, il Cnf riscontra una certa disomogeneità tra le controversie annoverate, scelta parametrata non “sulle caratteristiche intrinseche della lite”, cioè in base alla probabilità del risultato conciliativo.

“Sono invece da condividere le disposizioni che prevedono la istituzione di organismi di conciliazione, quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione”.

**Claudia Morelli**

**Responsabile Comunicazione e rapporti con Media**

**Consiglio nazionale forense ([www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it))**

**Via Arenula, 71 - 00186 Roma**

**Tel 0039 06 68409629**

**Fax 0039 06 68897460**

**Mobile 0039 3402435953**

**E mail: [claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it](mailto:claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it)**